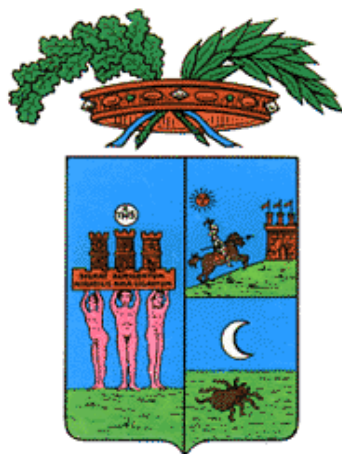




LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE

Approvato con determina del Commissario Straordinario n.179 del 15/12/2023

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	pag. 2
Art. 2 - Competenze attribuite.....	pag. 2
Art. 3 - Competenze dell'Ufficio Sanzioni.....	pag. 2
Art. 4 - Comunicazione di inizio del procedimento.....	pag. 3
Art. 5 - Memoria difensiva.....	pag. 3
Art. 6 - Audizione Personale.....	pag. 3
Art. 7 - Controdeduzioni dell'Organo Accertatore.....	pag. 4
Art. 8 - Ordinanza -ingiunzione o di archiviazione.....	pag. 4
Art. 9 - Entità della Sanzione.....	pag. 5
Art. 10 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 5
Art.11 - Rateizzazione della sanzione pecuniaria.....	pag. 5
Art. 12 - Accesso agli atti.....	pag. 6
Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie.....	pag.6

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni accertate in materia ambientale, di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

2. Disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio Sanzioni nel rispetto delle disposizioni della legge n. 689/1981, della L.R. n. 10/1999, art. 28, delle norme di principio della legge n. 241/1990 e delle disposizioni nazionali e regionali che attribuiscono potestà sanzionatoria alla Provincia ora Libero Consorzio Comunale in materia ambientale.

Art. 2

Competenze attribuite

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di precetti correlati a materie ambientali di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento:

- D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale- Parte Terza -Titolo V da art. 133-136;
- D.Lgs.152/2006 Testo Unico Ambientale -Parte Quarta – Titolo VI da art. 254 - 263 come novellato dall'art. 6 ter del D.L.105/2023 convertito con Legge 9 ottobre 2013, n.137;
- D.Lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale - Parte V art. 279 e art. 288 ;
- L.447/1995 Legge Quadro sull'inquinamento acustico- Art.10;
- L. 36//2001 Legge quadro sulla protezione della esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici- art. 15;
- Violazioni del Regolamento delle Riserve Naturali istituite sul territorio provinciale;
- D.Lgs. 209/03 Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – Art.13 .

Art. 3

Competenze dell' Ufficio Sanzioni

1. L'Ufficio Sanzioni provvede:

- a) all'esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi di controllo per mancata osservanza delle disposizioni in materia ambientale;
- b) alla gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (di ingiunzione o di archiviazione);
- c) alla predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dalla legge della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con ordinanza-ingiunzione,
- d) alla trasmissione al Servizio Affari Legali e Gestione del Contenzioso degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza-ingiunzione.

Art. 4

Comunicazione di inizio del procedimento

La notificazione del verbale di contestazione spiega gli effetti della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, consentendo ai soggetti interessati diprendere conoscenza del procedimento avviato e di chiedere informazioni circa lo stato d'esame della pratica.

Art. 5

Memoria difensiva

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, i soggetti interessati (il trasgressore e/o l'obbligato in solido, il legale rappresentante o il procuratore speciale) possono presentare scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale all' Ufficio Sanzioni del Settore Ambiente di questo Ente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione.

2. Gli scritti difensivi devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono e i motivi del ricorso. Gli stessi devono essere debitamente sottoscritti dal soggetto che li presenta sia esso il trasgressore o l'obbligato in solido, il legale rappresentante o il procuratore speciale.

3. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione possono essere:

- a) depositati all'Ufficio Protocollo dell'Ente;
- b) inviati telematicamente tramite posta elettronica all'indirizzo pec pubblicato sulla home page dell'Ente;
- c) inviati con lettera raccomandata; in quest'ultimo caso si intendono regolarmente presentati alla data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente.

4. La presentazione di memorie difensive e/o richiesta di audizione dell'interessato non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art.6

Audizione Personale

1. Qualora venga inoltrata apposita istanza di audizione personale dai soggetti interessati, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione con un preavviso di almeno 15 giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire personalmente o tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale munito di apposita delega. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte del Responsabile del procedimento assistito da un testimone del Settore Ambiente.

2. La mancata presentazione all'audizione, senza motivazione scritta regolarmente notificata, sarà considerata come rinuncia all'audizione. In presenza di motivata richiesta di rinvio il

Responsabile del procedimento potrà stabilire una nuova data per l'audizione, salvo casi di eventuale prescrizione.

Art.7

Controdeduzioni dell'organo accertatore

1. L'Ufficio Sanzioni, laddove la memoria difensiva e/o gli argomenti esposti in sede di audizione personale o, comunque, quando su alcuni punti nutre dubbi, può formulare quesiti allo stesso Organo accertatore,
2. L' Organo Accertatore si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato, il Responsabile del procedimento che ha in carico l'Istruttoria, pur nella incompletezza dei chiarimenti richiesti, può procedere alla decisione sul caso con la valutazione dei soli atti esistenti.
4. Nella fase istruttoria l'Ufficio può avvalersi di pareri dell'Ufficio Legale dell'Ente.
5. L'Ufficio Legale si pronuncia entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta nei termini si applica quanto previsto al comma 3.

Art. 8

Ordinanza-ingiunzione o di archiviazione

1. Ove l' Ufficio ritenga fondato l'accertamento dovrà procedere ad emettere, entro il termine di cui all'art. 28 della L.689/81, ordinanza motivata di ingiunzione pagamento determinando la somma dovuta quale sanzione per la violazione secondo i criteri indicati dall'art. 9 del presente Regolamento, e ingiungendone il pagamento insieme alle spese di notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono solidalmente obbligate.
2. Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione e del termine, e deve essere notificato ai destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge n. 689/81.
3. Il termine per l'emissione dell'Ordinanza-Ingiunzione o di archiviazione è quello previsto dall'art. 28 della L.689/81.
4. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente.
5. Qualora dagli atti in possesso dell'Ufficio sanzioni si evinca che non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere nei confronti del trasgressore, si provvederà ad emettere ordinanza di archiviazione.
6. Qualora dalla disamina del verbale contestato, trasmesso dall'Organo accertatore ai sensi del comma 1 dell' art. 17 della L.689/81, risulti trattarsi di violazione dei Regolamenti comunali, l'Ufficio sanzioni, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, provvederà a trasmettere il rapporto al sindaco competente. In caso di mancato riscontro, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione si procederà ad emettere Ordinanza di archiviazione.

Art. 9

Entità della sanzione

1. Qualora dallo scritto difensivo e/o dalle dichiarazioni rese all'atto della contestazione della violazione non si evincono elementi riconducibili ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81, l'entità della sanzione pecuniaria, della quale si ingiunge il pagamento con ordinanza, è determinata in misura non inferiore al pagamento in misura ridotta, corrispondente al doppio del minimo o al terzo del massimo stabiliti per la violazione contestata, maggiorata del 50%.
2. Nel caso di reiterazione dell'illecito, accertata secondo i criteri indicati dall'art. 8 bis della L. 689/81, l'importo della sanzione:
 - a) In caso di recidiva nell'ultimo quinquennio, attinente la stessa materia, si applica la sanzione prevista per il pagamento in misura ridotta maggiorata del 60% per ogni violazione accertata;
 - b) In caso di ulteriore recidiva reiterata nel medesimo quinquennio, si applica la sanzione prevista per il pagamento in misura ridotta maggiorata del 70%;
 - c) In caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica la sanzione pari al massimo edittale.
3. Per le violazioni amministrative previste dalla parte terza del D.lgs. 152/2006 sulla tutela delle acque dall'inquinamento per le quali, ai sensi dell'art. 135 comma 4 dello stesso decreto, non è consentito il pagamento in misura ridotta, la misura della sanzione è stabilita in via generale per le varie violazioni con ordinanza dell'Ufficio, tenuto conto della gravità della violazione.
4. Per reiterazione si intende quanto previsto dall'art. 8 bis della L. 689/1981.

Art. 10

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Parte III del D. Lgs 152/2006 e ss. mm.i. , ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto, sono versate all'entrata del bilancio della Regione siciliana per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinati ex legge a opere di risanamento e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Parte IV del D. Lgs 152/2006 e ss. mm.i.. di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi dell'art. 263 dello stesso decreto, sono acquisite al Bilancio dell' Ente per essere destinate all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Art. 11

Rateizzazione della sanzione pecuniaria

1. Su richiesta motivata dell'interessato che si trova in condizioni di disagio economico, è possibile richiedere il pagamento rateale della sanzione irrogata con Ordinanza.
2. La richiesta può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 legge n. 689/81, ovvero, in caso di adozione dell'ordinanza -ingiunzione, entro 30 giorni della sua notifica.

3. Alla richiesta deve essere allegata attestazione ISEE non superiore a euro 12.000,00. oltre tale limite di ISEE non sarà possibile la rateizzazione.
4. La rata minima è fissata in euro 100,00 (cento/00) oltre gli interessi legali . Qualora il pagamento rateale della sanzione sia stato richiesto con la memoria difensiva, in caso di accoglimento della domanda è data comunicazione all'interessato.
5. Le modalità di pagamento saranno riportato nella Determina Dirigenziale di autorizzazione.

Art. 12

Accesso agli atti

I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il processo verbale possono presentare istanza di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dall'Ente.

Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le procedure sanzionatorie di carattere ambientale di competenza dell'Ente, comprese le istruttorie giacenti e pregresse.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689 e ss. mm.i.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore il mese successivo alla relativa approvazione da parte del Commissario Straordinario dell'Ente e la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio.